

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BACOLI

Approvato con la deliberazione di C. S. N. 38 del 17/03/2017

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale a tempo indeterminato. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.


#### Art. 2 – DESTINATARI

1.Per le finalità di cui all'art. 1 sono beneficiari del Fondo i dipendenti a tempo indeterminato con profilo di vigilanza dell'Area Polizia Municipale del Comune di Bacoli ( **Cat B- C e D** ), nonché di amministrativi in servizio a tempo indeterminato con decreto di agente accertatore Ausiliario del Traffico ( previo superamento del periodo di prova alla data del 25/02/2012) e comunque nell'anno in cui viene destinata la somma in argomento. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa, aspettati va per motivi personali non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e distacco, presso altri Enti Locali.

#### Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.

2.Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari/postali o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.



## Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Responsabile della Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati con valuta fissa, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa dovrà essere stabilita dall'Amministrazione e approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.
5. La quota pro-capite viene conferita al fondo in parti uguali a tutti appartenenti alla Polizia Municipale. Il versamento al fondo verrà effettuato entro la data che sarà fissata anche in relazione al contratto convenuto e comunque successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo sulla base delle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente.


## Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
  - Capitale garantito,
  - Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.
4. Le spese di attivazione, gestione e cessazione del Fondo, sono a carico di colui che ha aderito al Fondo.

## Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,



– Riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

## Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il dipendente al fine di permettere l'attuazione della Forma di Previdenza Complementare deve acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune nonché del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

## Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

## TITOLO II


### DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CONSUNTIVO

#### Art.09 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato Tecnico per la gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

#### Art.10 – COMPOSIZIONE

1. Il predetto Comitato Tecnico Consuntivo è così costituito:
  - a) Un componente di Parte pubblica, nella persona del Comandante del Corpo di P.M. o da suo vicario, con funzioni di presidente;
  - b) n° 4 componenti eletti dai dipendenti del Corpo di P.M. e/o n° 4 componenti supplenti designati con delega scritta e protocollata.
2. L'organismo di cui al punto 1 è da intendersi quale collegio perfetto e conseguente opera con la presenza di tutti i componenti. Le pronunce sono edittate all'unanimità, ovvero con la maggioranza dei componenti presenti.
3. Le pronunce del Comitato sono vincolanti per le attività di gestione connesse alle attività di materia previdenziale.



## Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta dei 3/5 dei componenti;
2. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblica con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
3. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.L.. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere rinnovati .
4. Le sedute da tenersi in orario di lavoro, preferibilmente la mattina non danno diritto a compensi economici o accessori.

## Art. 12 - COMPITI

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
  - Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
  - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi,
2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente tra i componenti.

## Art. 13 - ADEMPIMENTI

1. Il comitato Tecnico è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.
2. La partecipazione ai lavori dell'Organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute dell'Organismo sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, che possono assistere senza diritto di intervento.

## Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA


1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione.

## Art. 15 - NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada e il Codice Civile.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.



R. Sme



Cino Pales